

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1450

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI, SCIANATICO, CASTELLUCCI

Presentata il 19 maggio 1969

Interpretazione autentica degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interpretazione autentica degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che ci onoriamo sottoporre alla Camera è intesa a superare una strozzatura esistente in materia di distribuzione di bevande a basso e meno basso volume alcolico.

Per il combinato disposto degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 176 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, né i locali e gli esercizi che sono abilitati a vendere bevande alcoliche con licenza del questore, né i locali e gli esercizi che a tale vendita sono abilitati con autorizzazione prefettizia, possono porre in vendita — per asporto — bevande alcoliche, contenute in recipienti chiusi, la cui capacità sia inferiore rispettivamente ai due terzi ed a mezzo litro. La *ratio* della restrizione della regolamentazione in rapporto al tenore della legge va ricercata nella lotta dell'alcolismo, che si era diffuso in Italia intorno agli anni '30 anche come conseguenza dei bassi redditi *pro capite* riscontrabili all'epoca.

Ma l'evoluzione dei gusti, la lievitazione dei redditi, un accentuato spostamento nell'indirizzo dei consumi, il maturare del nostro paese di un costume di più consapevole morigeratezza, hanno svuotato dall'interno il significato delle richiamate restrizioni.

Anzi, la norma cui si è fatto riferimento oggi, nella mutata situazione sociale ed economica, potrebbe costituire un incentivo ad un più alto e, in un certo senso, coattivo consumo. Ciò è vero in modo particolare per la birra, bevanda a basso volume alcolico e che, date le caratteristiche di lavorazione e di composizione, deve essere consumata nell'intera confezione e non può essere parzialmente conservata senza perdere quell'aroma, quel gusto e quelle qualità dissetanti cui prevalentemente si deve la sua richiesta.

D'altro lato, l'interesse del consumatore alla disponibilità sul mercato di prodotti in quantità ridotta — si pensi anche alla massaia che ha bisogno per le sue manipolazioni di cucina di un quinto o di un quarto di liquore e che invece è costretta all'acquisto di confezioni più grandi — coincide con l'interesse della produzione per la quale è essenziale poter disporre, in fase distributiva di una va-

stissima gamma di confezioni adeguate per misura, per forma, per contenuto alle richieste di un mercato dalle esigenze sempre più articolate.

L'interpretazione autentica che ci onoriamo proporre mira a restituire il significato

reale agli articoli 86 e 89 del testo unico citato. E ciò nell'interesse sia dei produttori e distributori sia dei consumatori e, in definitiva, e sia pure per una percentuale modesta, dell'intero commercio italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In relazione e ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita.